

Ordinanza. N: 50 /2014

Ischia : 10.3.14

Oggetto: autorizzazioni alla sosta esercenti professione sanitaria



IL COMANDANTE DELLA P.L.

PREMESSO che appare opportuno procedere al rinnovo delle autorizzazioni al transito e sosta dei veicoli a servizio dagli esercenti la professione sanitaria, come previsti dall' art 7 4° comma D. Lgs 30.04.92 n 285, al fine di consentire agli stessi di raggiungere il domicilio dei propri pazienti per la somministrazione delle cure necessarie;

RITENUTO, come per gli anni precedenti, di potere prevedere il rilascio di una autorizzazione a carattere triennale ai professionisti che esercitano la propria attività sul territorio del comune, e hanno il proprio studio sul territorio dell'Ente e che il permesso dovrà essere utilizzato secondo le seguenti modalità: "esposizione sul parabrezza anteriore dell'autovettura unitamente alla indicazione dell' orario di arrivo, e protrazione della sosta non oltre i 60 minuti".

VISTE le precedenti ordinanze in materia;

VISTI l' artt 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

VISTO l'art 3 del D.Lgs.03/02/1993 n 29, così come sostituito dall'art 3 del D.Lgs 31.3.1998 n 80 e in particolare il comma 2

VISTI gli artt 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

VISTO l'art 3 del D.Lgs.03/02/1993 n 29, così come sostituito dall'art 3 del D.Lgs 31.3.1998 n 80 e in particolare il comma 2

ORDINA

A far data dal 01.03.2014, ai sensi dell'art 7 4° C del C.d.S., ai soli operatori sanitari con studio in Ischia ed esercenti in questo Comune che ne facciano apposita richiesta, saranno rilasciati contrassegni di sosta e transito, limitatamente ad un solo veicolo indicato dal professionista, con validità fino al 31.12.2017;

I contrassegni, da utilizzarsi esclusivamente per la effettuazione di visite mediche domiciliari, dovranno essere esposti in maniera ben visibile, sul parabrezza anteriore dei veicoli ed essere accompagnati dalla chiara indicazione dell' ora di arrivo. Gli stessi consentiranno la sosta per 1(una) ora.

Il modello dell'autorizzazione dovrà essere conforme a quelli rilasciati negli anni precedenti e riportare, sulla faccia anteriore, il giorno del rilascio, la data di scadenza, l'indicazione del solo veicolo autorizzato, un numero identificativo univoco. Sulla facciata posteriore oltre al nome del titolare, saranno riportate le seguenti prescrizioni che si intendono come parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

1 - Il presente contrassegno, da esporsi in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo, consente il transito in tutte le Z.T.L. nonché la sosta per un periodo di tempo non superiore ai sessanta minuti da rilevarsi da disco orario analogamente esposto.

2 - Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente in originale in occasione di visite mediche domiciliari mentre l'autoveicolo dovrà essere condotto ed occupato dal solo titolare della presente autorizzazione.

3 - Rispettare i sensi unici;

4 - In caso di abuso il contrassegno sarà ritirato per essere trasmesso all'Amministrazione emittente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al pagamento dei diritti previsti dalla delibera di G. M. n 140/2010 L'ufficio Tecnico, provvederà alla apposizione della prescritta segnaletica, prima della data di entrata in vigore della presente ordinanza.

La presente, sarà affissa all'albo pretorio a cura dell'Ufficio messi per un periodo non inferiore a gg 15, pubblicata sul sito www.comuneischia.it <<http://www.comuneischia.it>> .

La Polizia Locale e gli altri agenti della FF. PP. sono incaricati della esecuzione della presente disposizione.



Il Com.te della P.L.
Col. G.G. PUGLIESE

1021

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale
Via Isollino, 1 | 80077 Ischia (Na) | Tel. +39 0813333201 | Telefax +39 0813333201
www.comuneischia.it | info@comuneischia.it
Codice fiscale 00643280639